

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

**Art. 27**

*(Piani speciali di politica linguistica)(1)*

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

(2)(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019

2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019

3 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

5 Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019